PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Art. 13

Regolamento di esecuzione

Per le disposizioni di attuazione della presente legge sara' provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni
Estremi	Legge 14 novembre 1962, n. 1616
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-nuove-costruzioni/art-13-regolamento-di-esecuzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it